

# COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N . 53 del 24/09/2020

**OGGETTO:** Dissesto Finanziario - Art. 258 del D. Lgs 267/2000: procedura semplificata . Crediti privilegiati da lavoro dipendente. Istanza prot. n. 12895 del 24/09/2018 –Sig. CAPECE COSIMO. Non ammissione alla massa passiva .Fasc. 90 .

L'anno duemilaventi , il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 14,00, nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/7/ 2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nella persona dei signori:

| COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE |            | PRESENTE/ASSENTE |
|---|------------|------------------|
| DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ                 | PRESIDENTE | Si               |
| DR. MASSIMILIANO PENSABENE                | COMPONENTE | Si               |
| DR. FILIPPO POSTORINO                     | COMPONENTE | Si               |

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO:

- che il comune di Caulonia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 20 di luglio 2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: Dott.ssa Caterina Paola Romanò, Dott. Massimiliano Pensabene e Dott. Filippo Postorino;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la C.S.L. in data 23 luglio 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

**VISTO** l'articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione n. 7 del 10.02.2020 con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. 267/2000 chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

**DATO ATTO** che con delibera n. 57 del 06.03.2020 la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.

**VISTI:**

-l'art.258 del T.U.E.L. che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
- comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
- comma 4: *“l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
- comma 7: *“ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;

- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;

- la Legge costituzionale n.3 del 18-10-2001;

- il D.P.R. n.378 del 24-8-1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/93 FL del 20-9-1993 e n.28/97 FL del 14-11-1997;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 9 del 05.05.2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

**DATO ATTO** che al primo posto nell'ordine di priorità risultano i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente da esitare con priorità rispetto ai crediti chirografari e al 100% dell'importo richiesto ed ammesso alla massa passiva ;

**CONSIDERATO** che è stato formato l'elenco dei crediti privilegiati (crediti da lavoro dipendente) secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

**VISTA** l'istanza del Sig. Capece Cosimo - dipendente del comune di Caulonia - di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Caulonia per il seguente credito:

| N. FASCICOLO | PROT. ISTANZA       | TITOLO DEL CREDITO        | IMPORTO LORDO | ANNO DI RIFERIMENTO |
|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| n. 90        | 12895 del 24.9.2018 | Indennità di rischio      | € 483,12      | 2017                |
| n. 90        | 12895 del 24.9.2018 | Indennità di reperibilità | € 340,56      | 2017                |

**VISTA** la dichiarazione agli atti prot. 9035 del 14./07/2020, resa ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.E.L., con cui il Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva Arch. Ilario Naso :

- 1) di rigetto della pretesa creditoria, per euro **483,12** quale indennità di rischio/disagio 2017 in quanto credito non liquido ed esigibile per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, giusta attestazione del Segretario Comunale dr.ssa Diana Maria Rosa - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020;
- 2) di rigetto della pretesa creditoria, per euro **340,56** quale **indennità di Reperibilità 2017**: trattasi di credito non liquido ed esigibile per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, giusta attestazione del Segretario Comunale dr.ssa Diana Maria Rosa - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020;

**DATO ATTO** che :

- con nota agli atti prot. 9409 del 24/07/2020, notificata in data 28/07/2020, all'istante è stato comunicato il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L.241/1990, assegnando allo stesso il termine di giorni 10 per eventuali osservazioni scritte;
- nel termine fissato non sono pervenute osservazioni da parte dell'istante giusta attestazione del Responsabile Ufficio Protocollo del comune di Caulonia agli atti prot. 12166 del 24.9.2020;

Ritenuto quanto segue :

Indennità di rischio/ disagio, e indennità di reperibilità

- preliminarmente si rappresenta che la fonte normativa va' rintracciata nella disciplina di cui al C.C.N.L. 14/09/2000 art. 37 e ss.;
- il legislatore (art.2, comma 3 e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta, dunque, di una precisa riserva di contrattazione;
- secondo l'orientamento consolidato dell'ARAN, peraltro ribadito nei pareri delle Corti dei Conti Regionali, in mancanza dell'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del C.C.N.L. dell'1/04/1999, non può procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato;

**RITENUTO** pertanto che , con riferimento alle indennità in questione, questo OSL aderendo all'orientamento consolidato dell'ARAN e ribadito nei pareri delle Corti dei Conti, ritiene che in mancanza dell'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del CCNL dell'1/04//1999, l'Ente non possa procedere all'effettiva erogazione dei compensi accessori in questione al personale interessato;

*con voti unanimi, legalmente resi ;*

### **DELIBERA**

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di non ammettere alla massa passiva del dissesto finanziario del comune Caulonia l'istanza del Sig. **Capecce Cosimo**, per il seguente credito:

| N. FASCICOLO | PROT. ISTANZA        | TITOLO DEL CREDITO        | IMPORTO LORDO | ANNO DI RIFERIMENTO |
|--------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| n. 90        | 128495 del 24.9.2018 | Indennità di rischio      | € 483,12      | 2017                |
| n. 90        | 128495 del 24.9.2018 | Indennità di reperibilità | € 340,56      | 2017                |

per i motivi di cui in premessa e in forza dell'attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva Arch. Ilario Naso da intendersi qui integralmente richiamata;

3. Di notificare a cura dell' Area Vigilanza del Comune di Caulonia copia del presente atto all'istante con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dall'avvenuta notifica ;
4. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on Line ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

Il Presidente

F.to DR. MASSIMILIAMO PENSABENE

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

F.to DR. FILIPPO POSTORINO

Prot. N° 12183 24 SET 2020

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data..... 24 SET 2020

Il Messo Comunale

*[Handwritten signature]*

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 24 SET 2020



IL PRESIDENTE  
Dr Caterina Paola Romanò

*[Handwritten signature]*